



Il Prefetto della Provincia di Sondrio

Prot. n. 2005/ **0019024**

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 168, che prevede l'individuazione con decreto del Prefetto delle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di singoli tratti di esse, sulle quali gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del citato decreto legislativo, e successive modificazioni;

considerato che il comma 2 del citato art. 4 della legge n. 168 prevede altresì la individuazione con decreto del Prefetto delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sulle quali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

visto il decreto prefettizio prot. n. 1263/9C1 GAB. in data 28 ottobre 2002, con il quale si è provveduto ad individuare, per le finalità sopra indicate, i tratti di strada di cui alla richiamata normativa;

atteso che la sezione di Polizia Stradale di Sondrio ed i comuni di Tirano e Villa di Tirano hanno proposto l'inserimento di altri tratti di strada nel predetto decreto;

ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione di un nuovo decreto comprensivo anche dei tratti di strada di cui alle citate proposte, limitatamente, tra quelli proposti, a quelli classificati C e D, con esclusione quindi di quelli classificati E o F dall'art. 2, comma 2 C.d.S.;

acquisito in merito il parere favorevole degli enti proprietari, nonché le loro comunicazioni sulla classificazione dei singoli tratti di strada;

DECRETA

sui tratti di strada di seguito indicati gli organi di polizia sono autorizzati ad utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a



Al Prefetto della Provincia di Sondrio

distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni :

Strada Statale n. 38 “dello Stelvio” :

- dal Km. 0+800 al Km. 3+280;
- dal Km. 16+300 al Km. 21+600;
- dal Km. 25+000 al Km. 29+000;
- dal Km. 31+000 al Km. 45+550;
- dal Km. 48+640 al Km. 49+520;
- dal Km. 51+100 al Km. 53+280;
- dal Km. 55+300 al Km. 56+704;
- dal Km. 66+097 al Km. 66+700;
- dal Km. 76+000 al Km. 99+000.

Strada Statale n. 38 dir/A

- dal Km. 0+605 al Km. 1+500.

Strada Statale n. 36 “del lago di Como e dello Spluga” :

- dal Km.101+000 al Km.104+000;
- dal Km.125+000 al Km.141+000.

Strada Statale n. 39 “del Passo di Aprica”:

- dal Km. 3+350 al Km. 3+850.

Strada Statale n. 301 “del Passo del Foscagno”:

- dal Km. 00+100 al Km. 22+250.



Al Prefetto della Provincia di Sondrio

Strade provinciali:

- n. 15 "della Valmalenco" dal Km. 00+000 al Km. 14+670;
- n. 16 "Orobica", dal Km. 00+000 al Km. 20+980;
- n. 21 "Panoramica dei Castelli", dal Km. 00+000 al Km. 24+700;
- n. 24 "Tirano - Stazzona", dal Km. 00+000 al Km. 2+400.

Tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, è inoltre legittima la contestazione successiva, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e degli artt. 384, comma 1, lettera e) -ultimo periodo-, e 385 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle violazioni accertate sui medesimi tratti di strada, in quanto lungo gli stessi la contestazione immediata risulta, per motivi oggettivi, impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Sondrio, 31 agosto 2005

IL PREFETTO
(Frantelluzzi)